

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6797 del 05/12/2024
Oggetto	Autorizzazione ai sensi dell'art.15 della legge regionale n. 32 del 1988 alla sospensione temporanea dell'attività termale della concessione di acque minerali e termali denominata TERME DI PORRETTA, sita nei comuni di Alto Reno Terme e Castel di Casio.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7101 del 05/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art.15 della legge regionale n. 32 del 1988 alla sospensione temporanea dell'attività termale della concessione di acque minerali e termali denominata TERME DI PORRETTA, sita nei comuni di Alto Reno Terme e Castel di Casio.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnando ad Arpae all'art. 16, comma 2 della medesima legge regionale le funzioni, attività e compiti in materia di acque minerali e termali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui alla struttura territorialmente competente al rilascio delle concessioni dell'Agenzia spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di acque minerali e termali;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2023 con cui è stato confermato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

RICHIAMATA la normativa in materia di acque minerali e termali:

- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" e ss.mm., che classifica le coltivazioni di sostanze minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 "Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale" che disciplina i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale;
- la Legge Regionale 17 agosto 1988, n. 32, "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e ss.mm. che disciplina:
 - l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali;
 - la tutela dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori termali;
 - gli aspetti igienico-sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idrotermominerali;
 - la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali e la promozione turistica delle località termali;

CONSIDERATO:

- che la società TEMA SRL a socio unico, con sede legale via Innerio, 10 - 40126 Bologna e sede operativa in Via Roma 5 - 40046 Alto Reno Terme (Bo) e C.F. e P.IVA 03424251209, è titolare della concessione "Terme di Porretta", sita nei comuni di Alto Reno Terme e Castel di Casio, dell'estensione di ettari 301 e are 20 e rilasciata con D.M. 23/1/1936, registrata alla Corte dei Conti il 14 febbraio 1936, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 145, per la durata di anni 99, così come confermata ed integrata fino al 22 gennaio 2035, data di naturale scadenza, con Determinazioni Dirigenziali n. 10839 del 31/12/1996 del Direttore Generale Area Ambiente della Regione Emilia-Romagna e n. 2090 del 24/03/1997 del Responsabile del Servizio Provinciale di Difesa del Suolo - Risorse Idriche e Risorse Forestali di Bologna, e poi successivamente trasferita con Determina del Direttore del Settore Ambiente della Città Metropolitana di Bologna n. 2477/2015;

- che con nota PG/2024/214985 del 27/11/2024 la stessa società concessionaria ha chiesto autorizzazione alla sospensione temporanea dell'attività termale dal 07/01/2025 al 10/02/2025 al fine di svolgere i seguenti lavori:

- svuotamento della piscina e relativa sanificazione, sanificazione di tutti gli erogatori del reparto inalatorie, verifica da parte di personale qualificato di tutti gli apparecchi elettromedicali, vari interventi di pulizia profonda dei reparti e imbiancatura delle pareti;
- per quanto riguarda le sorgenti e le pertinenze minerarie, si effettueranno interventi di manutenzione volti alla sanificazione e al loro mantenimento in efficienza per garantire la corretta adduzione delle acque;
- pulizia di tutti i serbatoi e vasche di compenso;

DATO ATTO CHE

Oltre agli obblighi in carico al concessionario, elencati negli atti di concessione sopra richiamati, la Società dovrà altresì:

- assicurare regolare manutenzione, mantenimento e sorveglianza di tutte le sorgenti, e delle relative pertinenze, durante l'intero periodo di sospensione;
- continuare a provvedere alla somministrazione delle acque, previste nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti la materia;
- fornire al personale della competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, e comunicare tutti i dati e le indicazioni che venissero richieste;
- attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - sopra richiamata per il mantenimento e la sorveglianza della risorsa mineraria, nonché dall'Autorità Sanitaria per gli aspetti igienico sanitari delle acque.

PONENDO IN RILIEVO CHE:

in ragione di quanto esposto ed argomentato e nel rispetto delle disposizioni sopra elencate, si ritiene adeguata la durata della sospensione richiesta, anche in considerazione del fatto che sia stata organizzata nella stagione di più bassa affluenza; sussistono le condizioni per concedere a TEMA SRL a socio unico l'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'attività termale della concessione "Terme di Porretta".

SI INFORMA CHE

- Il responsabile del procedimento è l'ing. Paola Cavazzi;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con sede in Bologna, Via San Felice 25, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, dott.ssa Patrizia Vitali;

SU PROPOSTA della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, dott.ssa Patrizia Vitali la quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

di autorizzare, per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art.15 della L.R. 32/1988, la sospensione temporanea, dal 07/01/2025 al 10/02/2025, dell'attività termale della concessione di acque minerali e termali denominata "Terme di Porretta", sita nei comuni di Alto Reno Terme e Castel di Casio, alla società TEMA SRL a socio unico, con sede in Bologna Via Innerio 10 - 40126 Bologna e sede operativa in Via Roma 5 - 40046 Alto Reno Terme (Bo), C.F. e P.IVA 03424251209, titolare della concessione;

di subordinare la Società titolare della concessione, pena la decadenza della concessione, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- assicurare regolare manutenzione, mantenimento e sorveglianza di tutte le sorgenti, e delle relative pertinenze, durante l'intero periodo di sospensione;
- continuare a provvedere alla somministrazione delle acque, previste nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti la materia;
- fornire al personale della competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni

Metropolitana - tutti i mezzi necessari per visitare i lavori, e comunicare tutti i dati e le indicazioni che venissero richiesti;

- attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla competente Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - per il mantenimento e la sorveglianza della risorsa mineraria, nonché dall'Autorità Sanitaria per gli aspetti igienico sanitari delle acque;
- comunicare la riapertura dell'attività termale allegando relazione dettagliata dei lavori svolti;

di comunicare che la presente Autorizzazione alla sospensione temporanea dell'attività termale della concessione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e fatte salve le altre eventuali autorizzazioni;

di rammentare che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Bologna, data di redazione 05/12/2024

per LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Patrizia Vitali¹

L'Incarico di funzione Autorizzazioni complesse
e Valutazioni Ambientali²

Paola Cavazzi
(documento firmato digitalmente)³

¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato confermato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024.

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.